



PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

Presentata dai consiglieri

GALASSO – PEDICINI

<<Modifica degli articoli 59 e 74 del regolamento interno del Consiglio regionale>>

Presentata l'8 settembre 2011

Signor Presidente, Signori colleghi,

con la presente proposta di modifica del regolamento consiliare si intende intervenire sull'istituto della verifica del numero legale in quei casi nei quali tale verifica ha, come l'esperienza ci ha dimostrato numerosissime volte, solo fini dilatori dei lavori dell'Assemblea o di *filibustering* fine a se stesso.

In particolare si modifica l'articolo 59 del regolamento introducendo il divieto di verifica del numero legale in apertura di seduta, durante lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze ed in occasione di votazioni che si debbano fare per espressa disposizione di regolamento, a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi.

L'altra modifica proposta, che interviene sull'articolo 74 del regolamento inerente le mozioni d'ordine, prevede che in caso di pronuncia dell'assemblea sui richiami la votazione deve avvenire a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi e quindi senza possibilità di chiedere la verifica del numero legale.

Si auspica un rapido esame da parte della Giunta per il regolamento ed una altrettanto rapida approvazione da parte dell'Assemblea.

GALASSO
PEDICINI

X LEGISLATURA - MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

<<Modifica degli articoli 59 e 74 del regolamento consiliare>>

Art. 1

(Modifica dell'articolo 59 del regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 59 (Verifica del numero legale), il secondo periodo è sostituito dal seguente:

<<Non può essere richiesta la verifica del numero legale in apertura di seduta, né durante lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, né in occasione di votazioni che si debbano fare, per espressa disposizione del regolamento, a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi.>>.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 74 del regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 74 (Mozioni d'ordine), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

<<Se il Presidente chiama l'Assemblea a pronunciarsi sui richiami, la votazione avviene a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi.>>.

X LEGISLATURA - MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

<<Modifica degli articoli 59 e 74 del regolamento consiliare>>

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 59 del regolamento interno è il seguente:

<<Art. 59

(Verifica del numero legale)

1. La Presidenza non è tenuta a verificare se l'Assemblea sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da cinque Consiglieri e l'Assemblea stia per procedere a qualche votazione. Può, tuttavia, rifiutare la richiesta di verifica quando l'esistenza del numero legale possa essere chiaramente desunta da altre circostanze, che il Presidente è tenuto ad evidenziare nella motivazione.
2. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale, si procede alla votazione in relazione alla quale è stata chiesta la verifica; tale votazione ha anche valore di verifica del numero legale.
3. I Consiglieri che sono in congedo, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.
4. Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di mezz'ora per la prima volta e di un'ora per le successive, nel corso della stessa giornata, oppure scioglierla; in quest'ultimo caso l'Assemblea si intende convocata senz'altro per il successivo giorno stabilito ai sensi del disposto degli articoli 47, 48 e 49, salvo diversa disposizione del Presidente.
5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva, o dopo la ripresa della seduta ai termini del comma 4.
6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale e il Presidente dell'Assemblea, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.>>

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 74 del regolamento interno è il seguente:

<<Art. 74

(Mozioni d'ordine)

1. I richiami riguardanti l'ordine del giorno e l'ordine dei lavori, il regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi non possono parlare, dopo la proposta, che un oratore contro e uno a favore, motivando il proprio punto di vista e per non più di cinque minuti ciascuno.>>